



22516/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

- Dott. Renato RORDORF - Primo Presidente f.f.
- Dott. Giovanni AMOROSO - Presidente Sez.
- Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Presidente Sez.
- Dott. Pietro CURZIO - Presidente Sez.
- Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente Sez.
- Dott. Annamaria AMBROSIO - Presidente Sez.
- Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere
- Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere

R.G. 5960/2016  
Cron. 22516  
Rep.  
Ud. 5.7.2016

C.I.

disciplinare avvocati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

appresentato e difeso dall'Avvocato S

);  
- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA;  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 233 del 2015,  
depositata in data 29 dicembre 2015 e notificata il 2 febbraio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2016  
dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l'Avvocato

;



sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*Ritenuto in fatto*

Gli Avvocati [redacted] e [redacted] e sua figlia Maria Luisa sono stati sottoposti a procedimento disciplinare per avere percepito da una compagnia di assicurazione un risarcimento di lire 315.000.000, consegnando ai loro assistiti la minor somma di lire 200.000.000.

Per il fatto veniva avviato anche procedimento penale, sicché il giudizio disciplinare veniva sospeso. Conclusosi con sentenza definitiva il giudizio penale, veniva riassunto il procedimento.

Su sua richiesta, la posizione di Maria Luisa [redacted] veniva stralciata.

Il COA di Marsala comminava ad [redacted] la sanzione della radiazione.

Questi proponeva ricorso al CNF che, con sentenza n. 233 del 2015, lo rigettava per i profili attinenti ai denunciati vizi procedurali, alla prescrizione e alla sussistenza del fatto contestato, riducendo però la sanzione dalla radiazione alla sospensione dall'esercizio della professione per tre anni.

L'Avvocato [redacted] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala non ha svolto difese.

Il ricorrente ha chiesto altresì la sospensione della esecuzione della sentenza.

Con decreto in data 23 maggio 2016 (depositato il 25 maggio) è stata disposta la trattazione per l'udienza pubblica del 5 luglio 2016, anche per il merito della impugnazione.



*Considerato in diritto*

1. - L'Avvocato articola otto motivi di ricorso.

1.1. - Con il primo motivo (violazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 e dell'art. 3 Cost.) il ricorrente deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della deliberazione del COA pur essendo tale deliberazione stata sottoscritta, quali presidente e segretario, da persone diverse da quelle che la avevano assunta. Il ricorrente rileva, infatti, che la delibera del COA di Marsala in data 13 luglio 2010 è stata sottoscritta, quale presidente, dall'Avvocato Gianfranco Zarzana, e non dall'Avvocato Maurizio Signorello, presidente del COA all'epoca della deliberazione, e dal segretario Avvocato Giuseppe Spada, che all'epoca della delibera non rivestiva la detta qualità. Ciò determinerebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità della delibera e la erroneità della sentenza impugnata che ha respinto la relativa censura. Nullità che, peraltro, è stata dichiarata dallo stesso CNF in un caso analogo al presente, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

1.2. - Con il secondo motivo (violazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., sotto altro profilo, dell'art. 51 e dell'art. 44 del r.d. n. 37 del 1934, nonché violazione e mancata applicazione degli artt. 112, 161, 174, 340, 354 cod. proc. civ., e con riferimento al principio di immutabilità del giudice di cui agli artt. 525 e 179 cod. proc. pen.) il ricorrente denuncia ancora la mancata dichiarazione di nullità della deliberazione del COA per violazione del principio di immutabilità del giudice, rilevando che un componente del COA era presente al momento della acquisizione delle prove ed era invece assente al momento della deliberazione del 13 luglio 2010.

1.3. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e mancata pronuncia sulla improcedibilità dell'azione disciplinare per decorso del termine prescrizione ancora prima dell'esercizio dell'azione con





penale, che da ultimo è stata di estinzione del reato per prescrizione. Tale circostanza, del resto, non consentiva che potesse operare l'art. 653 cod. proc. pen., in base al quale l'efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare è limitato ai casi di assoluzione e di condanna, mentre, nella specie, il procedimento penale si era concluso con dichiarazione di estinzione del reato.

1.5. - Con il quinto motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), il ricorrente si duole del fatto che il CNF non abbia rilevato la insussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di appropriazione indebita, caratterizzato da dolo specifico, nella specie non sussistente atteso che le somme trattenute costituivano il corrispettivo di prestazioni professionali.

1.6. - Con il sesto motivo (nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., per la violazione dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 9 del regolamento n. 2/2014 approvato dal CNF ai sensi dell'art. 50, comma 5, della legge n. 247 del 2012, e violazione dell'art. 37 cod. proc. pen.), il ricorrente deduce la mancata applicazione delle disposizioni della legge n. 247 del 2012, più favorevoli all'incolpato, in tema di ricusazione dei componenti del COA. In particolare, il ricorrente ricorda che con delibera del Consiglio distrettuale di Palermo del 27 gennaio 2011 era stata accolta, con riferimento alla posizione di sua figlia Maria Laura, stralciata dal COA di Marsala, la richiesta di ricusazione nei confronti del Presidente del COA di Marsala, Avvocato Maurizio Signorello e dei Consiglieri Avvocati Vito Signorello, Giovanni Lentini, Antonio Marra e Stefano Gabriele Pellegrino: presidente e consiglieri, osserva il ricorrente, che avevano invece partecipato alla deliberazione del 13 luglio 2010 nei suoi confronti; circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre il CNF a dichiarare la nullità della deliberazione adottata dal COA nei suoi confronti. Il CNF, comunque, avrebbe dovuto porsi il problema dell'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nel codice deontologico vigente e nel regolamento adottato dallo stesso CNF ai sensi dell'art. 50, comma 5, della



legge n. 247 del 2012.

1.7. - Con il settimo motivo (violazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., per violazione del diritto di difesa; difetto, mancanza, incongruenza ed irrazionalità della motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ.; eccesso di potere, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole che il CNF non abbia considerato che la sentenza penale del 2006 era una sentenza di estinzione del reato per prescrizione; il giudice disciplinare avrebbe quindi dovuto procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie eventualmente anche ammettendo le richieste istruttorie avanzate dalla difesa.

1.8. - Con l'ottavo motivo (violazione e mancata applicazione dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, nonché dell'art. 30 del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, entrato in vigore il 15 dicembre 2014; violazione del principio del *favor rei*, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla sanzione applicata, sul rilievo che, in base alla legge n. 247 del 2012 e all'art. 30 del nuovo codice deontologico, la sanzione applicabile sarebbe stata quella della censura o al più quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno, mentre nel caso di specie il CNF ha applicato la sanzione della sospensione per tre anni.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. - La decisione del COA di Marsala, che ha irrogato all'Avvocato a sanzione della radiazione, poi sostituita dal CNF con quella della sospensione per tre anni, è stata adottata da un collegio composto da tredici componenti, tra i quali il Presidente Avvocato Maurizio Signorello e il Segretario Avvocato Gianfranco Zarzana. La decisione è stata adottata nella seduta del 13 luglio 2010 ed è stata depositata nella segreteria del Consiglio il 20 febbraio 2013. La stessa risulta sottoscritta dal Presidente, Avvocato Gianfranco Zarzana, e dal Segretario, Avvocato Giuseppe Spada; quest'ultimo era componente del collegio che ha adottato la decisione in



data 13 luglio 2010.

Risulta evidente, dunque, che le persone che hanno sottoscritto la decisione pur se erano componenti del Consiglio dell'ordine e partecipanti alla seduta in cui la decisione è stata deliberata, non rivestivano però le qualità in forza delle quali hanno poi sottoscritto la decisione stessa.

Il problema posto dal motivo di ricorso in esame è quindi quello della sussistenza o no della necessità che i componenti del consiglio dell'ordine che hanno adottato una determinata deliberazione corrispondano a quelli che risultano avere adottato la stessa deliberazione mediante la sottoscrizione apposta in calce alla stessa.

Il CNF ha rigettato il motivo di impugnazione proposto dall'Avvocato ritenendo che la previsione dell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934, a tenore della quale la decisione del COA «deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunciata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario», deve ritenersi rispettata quando la decisione disciplinare risulti sottoscritta dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione stessa. In proposito, ha richiamato una propria precedente pronuncia in cui si è affermato che il principio si giustifica con il fatto che i consigli dell'ordine vengono rinnovati periodicamente e, conseguentemente, al momento del deposito della decisione possono essere in carica membri diversi da quelli che hanno composto il collegio che ha assunto la deliberazione.

2.1. – Il Collegio ritiene che il principio richiamato dal CNF nella propria decisione non possa essere condiviso.

Non è qui in discussione il consolidato orientamento di questa Corte, per cui «le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale» (di recente, Cass., S.U., n. 23540 del 2015; Cass., S.U., n. 28339 del 2011).



Tuttavia, proprio con riferimento alle decisioni disciplinari dei Consigli dell'ordine queste Sezioni Unite hanno affermato il principio che «le decisioni dei Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione» (Cass., S.U., n. 4192 del 1978).

La sentenza impugnata, supponendo che la decisione sia valida purché sottoscritta dal Presidente e dal Segretario in carica al momento della pubblicazione della stessa pur se diversi da quelli che hanno partecipato alla deliberazione, si pone in radicale contrasto con il richiamato principio, al quale il Collegio ritiene debba essere data continuità. Invero, dalla lettera dell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 si desume agevolmente che Presidente e Segretario debbono essere quelli che hanno partecipato alla deliberazione della decisione nella detta qualità, non essendo prescritta la sottoscrizione del relatore ed essendo invece previsto in unico contesto il requisito della indicazione della data della deliberazione e quello della sottoscrizione dei soggetti indicati.

2.2. – La sentenza impugnata ha quindi violato l'art. 51 citato nel non rilevare e dichiarare la nullità della decisione di primo grado per la non corrispondenza tra il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'ordine che hanno partecipato alla deliberazione e il Presidente e il Segretario che hanno sottoscritto la decisione al momento della pubblicazione.

La nullità della decisione del COA, tuttavia, non esime dall'esame delle restanti censure proposte dal ricorrente, atteso che, ove il CNF avesse correttamente dichiarato la nullità della decisione del COA la conseguenza non avrebbe potuto essere altra che quella della trasmissione al COA per la rinnovazione della deliberazione, trovando applicazione, secondo la disciplina *ratione temporis* vigente, le disposizioni del codice di procedura penale.

Il ricorrente, con il terzo motivo, prospetta una questione, quella della







per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta» (Cass., S.U., n. 10071 del 2011; Cass., S.U., n. 14985 del 2005).

A tale principio ha fatto riferimento il CNF nella sentenza impugnata; ma risulta evidente la non pertinenza del principio in questione rispetto al caso di specie, atteso che al momento dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del ricorrente (23 maggio 2003) il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare era interamente decorso, senza che sia stata evidenziata l'esistenza di un qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione. In proposito, si deve rilevare che i riferimenti contenuti nella sentenza impugnata circa il fatto che nel corso del procedimento disciplinare non si sono mai avuti periodi tra un atto interruttivo e l'altro superiori ai cinque anni non appaiono idonei a far ipotizzare che, nel caso di specie, il termine prescrizionale sia stato interrotto, atteso che lo stesso era già maturato al momento della formulazione della imputazione.

Il richiamato principio, pertanto, risulta impropriamente valorizzato nella decisione impugnata, potendo lo stesso operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto.

D'altra parte, non può neanche ipotizzarsi che il termine prescrizionale non sia iniziato a decorrere dal 2 maggio 1996, atteso che l'illecito contestato non può essere ritenuto permanente.

4. - In conclusione, il motivo di ricorso concernente la intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare contestato va accolto, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

All'accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza



impugnata, senza rinvio, dovendosi dichiarare prescritto l'illecito disciplinare contestato.

Quanto alle spese, si ritiene che le stese debbano essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte *accoglie* il primo e il terzo motivo di ricorso, *assorbiti* gli altri; *cassa* la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione l'illecito disciplinare contestato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 07 NOV. 2016  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

